

N. 2/2021 RG

TRIBUNALE DI SALERNO

TERZA SEZIONE CIVILE

UFFICIO FALLIMENTARE

Il Tribunale di Salerno, Terza Sezione Civile, riunito in camera di consiglio nelle persone dei Sigg.ri Magistrati:

dr. Giorgio Jachia	Presidente
dr.sa Marina Mainenti	Giudice
dr.ssa Rosaria Morrone	Giudice del.

Letta l'istanza di pre-concordato (o concordato in bianco) presentata in data 23.6.2021 (sul PCT in data 24.6.2021) dalla società **Multiservizi s.r.l. in liquidazione**, con sede legale alla Via Udine, 6 in Battipaglia (SA), (P. Iva. IT05326600656), in persona del liquidatore p.t., sig. Cardiello Luigi, ai sensi dell'art. 161, comma 6, LF;

ritenuta la propria competenza territoriale, avendo la società Multiservizi s.r.l., in liquidazione, sede in Battipaglia (Sa);

preso atto della pacifica qualità di imprenditore commerciale della società istante e rilevata la sua idoneità ad accedere alla procedura di concordato preventivo in presenza dei requisiti dimensionali prescritti e dello stato di crisi;

rilevato che la domanda di pre-concordato (o concordato in bianco) è stata sottoscritta dal liquidatore della società proponente e ad essa è stata allegata la deliberazione del liquidatore, di cui all'art. 152, comma 2, lett. b), LF, risultante da verbale redatto in data 22.6.2021 dal notaio, dr.ssa Elisabetta Falco ex art. 152, comma 3, LF;

rilevato che, con decreto dell'1.7.2021, depositato in data 2.7.2021, comunicato in pari data, il Tribunale ha concesso alla società proponente, ai sensi dell'art. 162, comma 1, LF, il termine di giorni quindici per il deposito dei seguenti documenti, previsti a pena di inammissibilità della domanda di pre-concordato (o concordato in bianco):

- delibera dei soci che, ai sensi dell'art. 2487, comma 1, lett. c), c.c., attribuisce al liquidatore il potere di presentare la domanda di concordato;
- prova dell'avvenuto deposito ed iscrizione nel Registro delle Imprese della delibera del liquidatore, risultante dal verbale redatto in data 22.6.2021 dal notaio, dr.ssa Elisabetta Falco, ex art. 152, comma 3, LF;

- elenco nominativo dei creditori con l'indicazione dei rispettivi crediti (art. 161, comma 6, LF);
- bilanci relativi agli ultimi tre esercizi, corredati della ricevuta di deposito alla Camera di Commercio (art. 161, comma 6, LF);
- dichiarazione dell'imprenditore proponente di non aver presentato nei due anni precedenti analoga domanda, ai sensi dell'art. 161, comma 6, LF, alla quale non abbia fatto seguito l'ammissione alla procedura di concordato preventivo o l'omologazione dell'accordo di ristrutturazione dei debiti (art. 161, comma 9, LF).

rilevato che la società proponente nel termine concesso, in data 15.7.2021 (sul PCT in data 16.7.2021), ha provveduto a depositare i documenti integrativi richiesti, ad eccezione della delibera dei soci con cui si attribuiva al liquidatore, ex 2487, comma 1, lett. c), c.c., il potere di presentare la domanda di concordato;

rilevato, invero, che la società proponente ha depositato la delibera dell'assemblea dei soci del 9.7.2020, con cui si deliberava di nominare il liquidatore, nella persona del sig. Cardiello Luigi, di investire il liquidatore dei poteri più ampi per l'espletamento del mandato, di determinare che la liquidazione fosse svolta nel rispetto delle disposizioni di legge in vigore per le società a responsabilità limitata, nonché dei principi di cui agli artt. 2280, comma 1, e 2282, comma 1, c.c., laddove la delibera richiesta dal Tribunale, a corredo della domanda di preconcordato, è la deliberazione dei soci che, ai sensi dell'art. 2487, comma 1, lett. c), c.c., attribuisca al liquidatore lo specifico potere di presentare la domanda di concordato, potere che non può ritenersi incluso nella depositata delibera di nomina del liquidatore del 9.7.2020; in proposito, si ribadisce che, come chiarito dalla Corte di Cassazione, lo statuto legale dei liquidatori delle società di capitali (e delle società cooperative) non è identico a quelli degli amministratori, atteso che i poteri di questi ultimi si presumono in base alla legge, mentre quelli dei secondi devono risultare dalla deliberazione dell'assemblea che li ha nominati; ne consegue che il potere dei liquidatori di deliberare la proposta e le condizioni di un concordato preventivo, ai sensi dell'art. 152, comma 2, lett. b), LF, non può ritenersi compreso nell'atto di nomina degli stessi, né può rientrare tra gli atti utili per la liquidazione della società di cui all'art. 2489, comma 1, c.c., ma deve essere loro specificamente attribuito dall'assemblea ex art. 2487, comma 1, lett. c), c.c. (cass. civ., 14.6.2016, n. 12237);

ritenuto, tuttavia, che la suindicata delibera dei soci, che, ai sensi dell'art. 2487, comma 1, lett. c), c.c., attribuisca al liquidatore lo specifico potere di presentare la domanda di concordato, possa essere depositata dalla società proponente nel termine ad essa concesso, con il presente

decreto, per la presentazione della proposta definitiva di concordato preventivo, del piano e della documentazione completa di cui agli artt. 16, commi 2 e 3, LF;
rilevato, infine, che risulta pendente ricorso di fallimento nei confronti della società **Multiservizi s.r.l.**, in liquidazione, per cui, ai sensi dell'art. 161, ultimo comma, LF, il concedendo termine non può essere superiore a sessanta giorni, fatta salva la possibilità di proroga, in presenza di giustificati motivi, per non oltre sessanta giorni;

P.Q.M.

Concede alla società proponente, **Multiservizi s.r.l. in liquidazione**, termine di giorni sessanta dalla comunicazione del presente decreto per il deposito di una proposta definitiva di concordato preventivo, con piano e documentazione completa ai sensi dell'art. 161, commi 2 e 3, LF, o di una domanda di omologa di accordi di ristrutturazione dei debiti; nonché per il deposito del verbale dell'assemblea dei soci, ex art. 2487, comma 1, lett. c), c.c., volta ad attribuire al liquidatore il potere di deliberare la proposta e le condizioni del concordato preventivo;

Nomina Giudice Delegato la dr.ssa Rosaria Morrone;

Nomina Commissario Giudiziale la dr.ssa Ilaria Imperatore,

alla quale affida sin d'ora il compito di vigilare sull'attività svolta dalla società ricorrente fino alla scadenza del termine e di comunicare eventuali fatti costituenti violazione degli obblighi di cui agli artt. 161 e 173 LF;

Dispone che la società ricorrente depositi, entro il termine di quindici giorni dalla comunicazione del presente decreto, la somma di € 10.000,00 per le spese dell'attuale fase della procedura;

Dispone che il debitore riferisca con cadenza mensile, sotto il controllo e la supervisione del Commissario Giudiziale, sulla gestione finanziaria dell'impresa e sulle singole operazioni gestionali e negoziali compiute in pendenza del termine (con indicazione delle giacenze di cassa e variazioni di mercato);

Dispone che con la medesima cadenza la società debitrice riferisca sulle attività compiute per la predisposizione della proposta e del piano, e depositi, con analogha periodicità mensile, una situazione finanziaria dell'impresa;

Avverte la società debitrice che dopo la presentazione del ricorso può compiere gli atti urgenti di straordinaria amministrazione, solo previa autorizzazione del Tribunale, il quale si riserva la possibilità di assumere informazioni;

Dispone, se non già adempiuto dalla cancelleria, la pubblicazione della domanda nel registro delle imprese e la trasmissione al P.M., nonché, entro il giorno successivo al deposito, la

pubblicazione nel registro delle Imprese della situazione finanziaria dell'impresa esposta mensilmente del debitore.

Manda alla cancelleria per le comunicazioni di rito.

Salerno, 21.7.2021

Il GD

Dr.ssa Rosaria Morrone

Il Presidente

dr. Giorgio Jachia